



Il risarcimento deve comprendere anche l'iva

## Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26907 del 16 ottobre 2024, conferma il principio, affermando che **il risarcimento deve interessare anche gli oneri accessori e consequenziali alla spesa di cui si chiede il ristoro.**

In particolare la Corte, richiamando il proprio consolidato indirizzo, ritiene che *“poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, **il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata – perché l'autoriparatore, per legge** (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), **deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente**”* (Cass., 3, n. 10023 del 14/10/1997; [Cass., 3](#), n. 1688 del 27/1/2010; Cass., 2, n. 22580 del 19/7/2022).

A fronte di ciò la Corte ha rilevato un un *error iuris* in cui è incorso il Tribunale nell'applicazione della normativa sull'i.v.a., in quanto: *“per un verso, **non poteva dubitare che il riparatore fosse tenuto ad addebitare l'IVA** e, per altro verso, se ha voluto – lo si nota del tutto dubitativamente (potendo anzi sul punto anche rilevare il vizio ai sensi del citato art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.) – alludere, con il riferimento alla detrazione, ad un'ipotetica possibilità del qui ricorrente di detrarre a sua volta l'IVA per il fatto di svolgere un'attività giustificativa del suo rimborso e, dunque, dell'esclusione dall'ammontare del danno, **risulterebbe a torto avere addebitato al qui ricorrente la prova di un fatto negativo, di cui non era onerato**”*



Ed invero la pretesa del Tribunale per la quale: *“si dovesse provare se il costo della riparazione fosse soggetto ad IVA e la pretesa che della relativa soggezione si dovesse dare prova si pone in **palese contrasto con il modo in cui, in relazione alla fattispecie concreta dello svolgimento di una prestazione di servizi, opera la normativa specifica su detta imposta** per come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte; il Tribunale doveva, in sostanza, conoscere la normativa sull’IVA e ritenere senz’altro che il riparatore, cioè chi doveva eseguire la prestazione, era soggetto ad IVA, sicché nel pretenderne la prova escludendolo, è caduto in un evidente error iuris”*.

## **Categoria**

1. Focus giuridico

## **Data di creazione**

19 Ott 2024